



Il limite alle deroghe

- Il patto leonino (o anche *societas leonina*)
 - *Nullo ogni patto che esclude uno o più soci dagli utili o dalle perdite* (2265)
 - Istituto transtipico (si applica a tutti i tipi sociali, anche se è positivizzato solo per le s.s.)
 - È da leggersi in termini sostanziali, più che formali
 - In caso di violazione, vanno ad operare le presunzioni di cui all'art. 2263



Diritto all'utile

- Norma dispositiva: discende *automaticamente* dalla approvazione del rendiconto
 - Non è necessaria una specifica deliberazione di distribuzione di utili
 - ...salvo patto contrario
 - Che potrebbe esistere in quelle società che «imitano» le s.d.c.
 - È espressione di un principio di trasparenza già osservato altrove
 - GEIE



L'autonomia patrimoniale imperfetta

- Conseguenze dirette in due direzioni
 - Creditori *personali* dei soci
 - Creditori della società (o creditori *sociali*)



Creditore *personale* del socio

- Art. 2270 + 2305
- Punto discriminante 1: durata della società
 - *Finché dura la società*, il creditore personale *non può ottenere* (lett.: «chiedere», ma chiedere è lecito, rispondere è cortesia) la liquidazione della quota
 - E allora, cosa può fare nel frattempo?
 - 2270¹: diritti su utili e atti conservativi su quota spettante ai soci nella liquidazione
 - Problema non secondario: e se la società è a tempo indeterminato?
 - Non specificato se sia necessario che patrimonio restante del socio non sia sufficiente a soddisfacimento di credito



Creditore *personale* del socio

- Tutto ciò se la società è *regolare*...
 - ...ma se la società *non è iscritta*...
 - ...si applica integralmente l'art. 2270 (s.s.)
 - Possibile chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore se gli altri beni di questi non sono sufficienti a soddisfare il credito
 - Liquidazione della quota entro tre mesi dalla domanda



Creditore *personale* del socio

- Problema ulteriore: proroga della società regolare (2307)
 - Proroga espressa (registrata) ► lede l'affidamento del creditore
 - Opposizione del creditore (motivata su insufficienza di beni residui del debitore) entro tre mesi da iscrizione di deliberazione in R.I.
 - Opposizione è a continuazione della società con socio debitore, non a proroga di per sé
 - Proroga tacita (o soppressione di termine di durata; o delibera di proroga espressa non è registrata)
 - Si applica il regime delle società irregolari
 - Inoltre il socio può recedere da società, e creditore personale rivalersi su quota di liquidazione

Creditore sociale

- Principio generale: 2291
 - Responsabilità *illimitata e solidale* di *tutti* i soci *nei confronti dei terzi*
 - Quindi *vs. terzi* patto contrario è inefficace...
 - In caso contrario saremmo nella situazione di una s.a.s.
 - Ed è indipendente da fattore soggettivo dei terzi, che ben possono essere a conoscenza della limitazione della responsabilità, ma senza che ciò espliciti effetti
 - ...ma non così nei confronti degli altri soci!
 - Solidarietà: art. 1282
 - Dopo lo scioglimento parziale: socio risponde di obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento
 - Dichiarazione di fallimento in estensione fino a un anno dallo scioglimento del rapporto sociale (art. 147² l.f.)
 - Nuovo socio risponde anche di obbligazioni sociali pregresse (art. 226g)



Creditore sociale

- *Beneficium excussionis*
 - Opera automaticamente (2304)
 - Anche se la società è in liquidazione
 - Schema civilistico della fideiussione (garanzia personale – del socio – verso il creditore per debito altrui – della società: 1936; 1944)
 - Deroga a 1944: non occorre pattuizione perché venga escusso prima il patrimonio della società
 - Ma se la società è *irregolare*...
 - ...disciplina della società semplice (2268)
 - *Beneficium excussionis* opera in via di eccezione



Organizzazione e amministrazione

- Decisioni dei soci (*infra*)
- Decisioni di amministratori
- Questioni separate da punto di vista formale...
- ...ma non troppo sotto profilo sostanziale
 - Salvo patto contrario, tutti i soci sono amministratori (dispositivo: 2257¹)



Nomina e revoca

- Nomina
 - Contratto sociale
 - Che a sua volta potrebbe rinviare ad atto separato
 - Atto separato (discusso il regime decisionale; plausibile a maggioranza)
- Revoca
 - Se nomina avvenuta con contratto sociale
 - Unanimità (dispositiva: modifica del contratto) e inefficace se non assistita da giusta causa
 - Se nomina avvenuta con atto separato
 - Probabilmente a maggioranza (disciplina del mandato collettivo – 1726, richiamato da 2259²), anche senza giusta causa, salvo risarcimento danno
 - Comunque possibile giudiziale, per giusta causa, su istanza di singolo socio



Sistemi di amministrazione

- Disgiuntivo (regime dispositivo: 2257)
- Congiuntivo (2258)
- In via generale, l'amministrazione deve svolgersi nel rispetto dell'art. 2086²
 - Adeguatezza di assetti amministrativi, organizzativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
 - Assetti *necessariamente* da predisporre con decisione degli amministratori



Regime dispositivo generale

- Art. 2257
- Salvo diversa pattuizione
 - Amministrazione spetta a tutti i soci
 - Amministrazione si svolge secondo modello disgiuntivo
- Amministrazione è fattore interno; rappresentanza è il suo corrispettivo verso l'esterno.
 - Regime della rappresentanza: 2266²
 - Dispositivo: salvo pattuizione contraria, rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore



Amministrazione disgiuntiva

- *Ratio*: bisogna fare presto!
 - *Contra*: limitata ponderazione
 - Rimedio: possibilità di opposizione
- Ogni socio amministratore decide in autonomia, ma...
- ...prima che l'azione sia compiuta ogni altro *socio amministratore* ha diritto di opposizione
- Decisione su opposizione spetta a
 - Tutti i *soci* (anche *non* amministratori: regime dispositivo)
 - A terzi (arbitraggio: se così pattuito)



L'opposizione dell'amministratore

- ...prima che l'azione sia compiuta
- Cosa significa?
 - Chi vuole compiere un'operazione deve comunicarlo agli altri amministratori...
 - ...oppure no?



Amministrazione congiuntiva

- Art. 2258
- Due differenti configurazioni
 - Unanimistica (dispositiva)
 - Maggioritaria dei *soci amministratori*
 - Per quote di interesse (dispositivo)
 - Altre modalità di computo della maggioranza (a scelta)
- *Ratio*: bisogna pensarci bene!
 - *Contra*: la velocità non è il suo forte
 - Correttivo: ogni *amministratore* può compiere operazioni in autonomia, se c'è *urgenza di evitare un danno* alla società (danno emergente, non lucro cessante)